

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2021
443/2021/S/IDR

PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 385/2017/S/IDR

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1178^a riunione del 26 ottobre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/15);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1. recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr, recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr, recante “Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi provvedimenti, adottati dall’Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la sentenza della Corte costituzionale 4 maggio 2017, n. 93 (di seguito: sentenza Corte costituzionale 93/17);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 385/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 385/2017/S/idr).

CONSIDERATO CHE:

1. Nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 386/2017/S/idr il soggetto interessato ha svolto, nella fase decisoria dell’*iter* procedimentale, difese che rendono

necessaria una proroga del termine di chiusura della fase decisoria di detto procedimento.

2. Il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti svolge la propria attività di fornitura di acqua all'ingrosso nel medesimo ATO in cui opera il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio di cui al punto 1 e risultano allo stesso comuni le circostanze dedotte con le difese sopra richiamate.
3. La rilevata esigenza di prorogare il termine di chiusura della fase decisoria del procedimento avviato con deliberazione 386/2017/S/idr determina la necessità di prorogare anche il termine per la chiusura della fase decisoria del presente procedimento sino al 2 dicembre 2021

DELIBERA

1. di prorogare il termine per la chiusura della fase decisoria del presente procedimento sino al 2 dicembre 2021;
2. di comunicare il presente provvedimento a Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (C.F. 82002220844) mediante pec all'indirizzo tresorgenticanicatti@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini